FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.8/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustiz ia F ederale, nella composiz ione a Sez ioni Unite, co n la presenz a dei Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente Prof. Carlo ANGELICI - Componente Avv. Sergio ARTICO - Componente Cons. Costantino SALVATORE - Componente Prof. Domenico PORPORA - Componente Prof. Mario SERIO - Componente Prof. Silvio TRAVERSA - Componente - Componente Avv. Mario ZOPPELLARI

Dott. Raimondo CATANIA - Rappresentante A.I.A.

assistita per la Segreteria dall'Avv. Ludovico Capece,

nella riunione, tenuta in Roma il 20 lug lio 2007, ha adottato le de cisioni le cui motivaz ioni qui di seguito si trascrivono.

1. RICORSO AI SENSI DELL' ART. 32, CO MMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DELL'ASSOCIATO xxxxx AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZ IONE PER GIORNI 90 IN FLITTA A SE GUITO DE L DE FERIMENTO DE L PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. C.U. n. 58/C dell'12 giugno 2007)

Svolgimento del procedimento

A seguito della relazione dell'Ufficio Indagini, che aveva preso le mosse da ripetute notiz ie di stampa, il Procur atore Federale deferiva alla C ommissione d'Appello Federale in dat a 23 aprile 2007 xxxx, Vicepresidente dell'Associazione Italiana Arbitri, incolpandolo, per quanto di residua rilevanza in que sta sede (nella qu ale non si discute, per mancat a impugnazione da p arte degli aventi diritto, del capo della deliberazione adottata in primo grado relativa al proscioglimento dell'odierno reclamante dal primo de gli addebiti mossigli, con cernente la gara per stipulazione di una polizza a copertura dei rischi relativi all'attività sportiva svolgentesi presso la Lega Nazionale Dilettanti), ai sensi dell'art.1, comma 1, Codice Giustiz ia Sportiva, per aver svolto le funz ioni di componente - nominato dal Comitato di Gestione F.I.G.C. il 4 giugno 2004 - della Commissi ione aggiudicatrice la gara per l'assegnazione dei contratti di a ssicurazione per le attività proprie della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel 2004, pur a fronte della partecipazione nel procedimento ad evidenza pubblica di so cietà assicuratrice (Fondiaria SA I) della quale er a contitolar e la fi glia, relativamente alla sede di Avezzano. Veniva, inol tre, contestato al xxx che a ggiudicataria, per

un importo annuale dei premi pari a € 4.967.340 ,00 era stata società la CAR IGE Assicurazioni di cui era agente un socio della moglie dell'incolpato nonché della figlia e dello stesso xxxx.

Nel corso delle ind agini l'incolpato respingeva l'ac cusa eccependo l'avvenuta comunicazione, che sarebbe stata fornita nel contesto appropriato, di quello che, comunque, avrebbe assunto le caratteristiche del fatto notorio, e cioè la posizione di cointeressenza della figlia alle sorti commerciali, nella sede di Avezzano, della Fondiaria SAI.

In esito al dibattimento, nel corso del qu ale l'incolpato effettuava produzione documentale racchiudente visure c amerali, corrispondenz a con le società assicu ratrici prima menz ionate, il capitolato relativo alla gara in questione, triplice dichiarazione firmata dall'Ing. Ludovici, dall'Avv. Capograssi (altro componente la Commissione giudicatrice) e dal Dott. Ta vecchio, la Commissione di I grado, con d eliberazione pubblicata nel C.U. del 12 giugno 2007, dichiarava la responsabilità disciplinare del xxxxx in relazione al campo d'accusa dif fusamente illustrato e gli infliggeva la sanzione dell'inibizione per 90 giorni.

In particolare, i primi g iudici si pronunciavano nel senso dell'avvenuto acc ertamento che l'incolpato, nominato componente della Commissione aggiudicatrice la gara di cui prima si è detto, era titolare di un interesse nell'Agenzia della Fondiaria Assicurazioni partecipante alla gara stessa (mentre affermavano la mancanza di prova certa circa la ricorrenza di un i nteresse attuale, e non semplicemente pr egresso, al contra rio sussistente, nell'A genzia CAR IGE di Avez zano risultata aggiudicataria).

La Commissione giudicava rilevante, ai fini della config urazione della violazione dell'art.1, comma 1, c itato, la qualità di te sserato della F.I.G.C. in ragione della quale gli era stato conferito l'incarico di componente la Commissione ag giudicatrice. E tal e incarico, secondo la deliber azione oggetto di reclamo, avrebbe dato vita a una posizione conflittuale rispetto all'interesse professionale coltivato dall'incolpato nei riguardi di una delle società partecipanti alla gara, e, di riflesso, avrebbe determinato la violazione ascritta, *sub specie* dell'adozione di un comportamento non improntato a correttezza e probità, comunque rife ribile in t ermini di derivaz ione o connessione all'attività sportiva, nella fattispecie rilevante in quanto oggetto della copertura assicurativa.

La Commissione ritene va, infine, che l'unic a condotta compatibile con la concreta osservanza dei doveri incombenti, ai sensi della norma più volte citata, sull'incolpato sarebbe stata quella della rimozione della condizione conflittuale e, quindi, dell'aste nsione dallo svolg imento dell'incarico essendo inidonea allo scopo la semplice comunicazione a l'appresent ante dell'ente nominante, Ing. Ludovici, responsabile del settore assicurativo F.I.G.C..

Contro tale deliber azione l'incolpato propon eva, dopo il preannuncio di reclamo in data 14 giugno 2007, motivato r eclamo alla Corte Federale il successivo 28 giugno, osse rvando quanto segue:

- 1- l'incarico affi datogli dal la F.I.G.C., che g li a veva anche chiesto di cooperare con l'Ing. Ludovici, titolare dell'ufficio prima indicato, sar ebbe derivato dalla seria competenza professionale nel ramo assicurativo e non dalla sua condizione di tesserato;
- 2- l' irriducibilità d ell'attività pr estata n ella v este c ontestata a que lla sp ortiva, c he sola, avrebbe potuto integ rare il presupposto della violazione addebitata gli e radic ante la contestata competenza dell'organo giudicante;

3- la nomina a compone nte della Commissione aggiudicatrice – n ei verbali dei cui lavori egli veniva definito "esperto assicurativo"- non sarebbe stata preclusa da alcuna norma rinvenibile nell'ordinamento fed erale, essendo solo richiesto al rigi uardo, dall'art. 48 del Regiolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.G.C., il posse sso della "necessaria competenza tec nico-amministrativa"; coerentemente con il priocedimento a rgomentativo utilizizato per e scludere la sussistenza del primo addebito, relativo ad una gara indetta dalla L.N.D., i primi giudici avrebbero dovuto adottare analo ga pronuncia anche con riferimento al secondio, attesa l'identità della situazione;

4- c he la inc ompatibilità f ormale, sulla c ui r icorrenza si e ra f ondata la de liberazione reclamata, sarebbe stata cedevole rispetto al comportamento di buona fede in concreto tenuto ed al carattere oggettivo e vincolato della aggiudicazione, da effettuarsi alla stregua del maggior ribasso.

Chiedeva, pertanto, la riforma della delibera zione di primo g rado e il conseg uente annullamento dell'affermazione di responsabilità, nonché l'audizione personale.

Nell'intervallo intercorso tra il de posito e la discussione del reclamo entravano in vigore le nuove norme disciplinan ti l'assetto della g iustizia sportiva, con conseguente trasmigrazione della competenza a g iudicare alla Corte di Giusti zia F ederale, interinalment e proro gata n ella propri a composizione, frutto della confluenza nel nuovo organo di C.A.F. e Corte Federale.

Con decret o del P residente i 1 present e recl amo veni va asseg nato al le S ezioni Unit e giurisdizionali in considerazione della particolare importanza della questione.

All'udienza di discussione venivano ascoltati reclamante e Procura Federale.

Motivi della decisione

La deliber azione impug nata non me rita c ensure e va, p ertanto, confermata co n incameramento della tassa versata dal reclamante.

Ed invero, il residuo ad debito di cui il reclaman te è stato chiamato a rispondere in quest a sede r iguarda la te nuta di un c omportamento radicante un conflitto di inte ressi tra la posizione funzionale dell'incolpat o quale component e la Commissione aggi iudicatrice di cui si è detto e l'interesse professionale nonché familiare che egli aveva in r elazione alla gara a causa dei rapporti tra una delle società partecipanti alla stessa e la propria figlia.

Quanto al carattere o ggettivo del conflitto di in teressi non v'è m ateria di incertez za. Ed invero, la posiz ione fu nzionale dell'incolpato ben avr ebbe potuto pre starsi ad un a possibile interferenza nella conduzione della gara, manif estabile nei modi più svariati ed in ipotesi capaci di penalizzare altri con correnti; la condotta stessa si prestava, altresì al rischio di apparire come fonte di un adempimento non sereno e non imparziale dell'ufficio ricoperto.

Il conflitto aveva carattere attuale e concreto, riferendosi non ad una ipotetica e non realizzata posizione funzionale, avendo, al contra rio, ad oggetto una concreta e specifica vicenda al cui interno era già stato delineato il ruolo dell'incolpato.

Egli non assunse l'unica determinazione che avrebbe potuto eliminare il conflitto di interessi e, quindi, dissipare il ris chio o il sospetto che egli non foss e o non apparisse imparziale, e cioè, alternativamente, il r ifiuto de ll'incarico o l' astensione da lla pa rtecipazione a i la vori de lla Commissione aggiudicatrice.

Entrambi i c omportamenti sa rebbero sta ti positi vamente e sigibili: l'astensione pe rché e ssa sarebbe dovuta conse guire, come esattamente os servato dai primi giudici, all'inizio dei lavori ed alla lettura dei nomi delle società partecipanti.

Ma anche il rifiuto dell'incarico si sarebb e potuto eg ualmente pretendere da lui, una volta che, com e è emerso da l com binato di sposto t ra l e di chiarazioni di fensive del l'incolpato e l a discussione orale in questo g rado, il xxxxx era perfettam ente consape vole della partecipaz ione della agenzia assicurativa di cui era contitolare la figlia alla gara, tanto che la stessa si era recata con lui a depositare la relativa domanda di partecipazione.

Era, pertanto, per fettamente possibile per l'incolp ato, una volta appresa la notizia della sua nomina da parte del Comitato di ge stione, immediatamente de clinare l'incarico sulla base di un a circostanza soggettiva della quale era consapevole e partecipe.

Naturalmente, non posso no assumere v alore esimente le r assicurazioni che e gli ebbe circa l'insussistenza di cause formali di incompatibili tà da parte di giuristi componenti la medesima Commissione aggiudicatrice, per ché il disvalore collegato alla condotta d ell'incolpato non risiede tanto nella violazione di una specifica norma rel ativa al compimento dell'incarico a ffidato, quanto nel mancato apprezzamento, possibile e dovuto al tempo stesso, delle cause che in t ermini di doverosa opportunità avrebbero dovuto impedir gli di g iudicare un proc edimento concorsu ale n el quale era direttamente e professionalmente interessata la propria figlia.

La mancata per cezione della grave inopportunità a propria volta non pote va dirsi esclusa o attenuata per un pre teso carattere automatico de ll'aggiudicazione della gara al massimo ribasso, trattandosi di circostanza che, da un lato, non faceva venir meno il rischio o il sospetto della parzialità e, d'altro canto, non precludeva alla Commissione aggiudicatrice l'esame preliminare della ammissibilità delle domande di tutti i partecipanti alla gara che in astratto si sa rebbe potuto risolvere nella esclusione di qual cuno di essi ed anche di chi avesse of ferto il maggiore ribasso possibile.

Sul concorso di que este considerazioni e circostanze ben può dirsi realizzato il profilo oggettivo della contestazione che ha portato a lla affermazione di re sponsabilità in primo grado dell'incolpato.

Resta da c onsiderare a ltresì l' elemento a ttinente a l posse sso de lla qu alità di te sserato dell'incolpato stesso, se nza il quale ad avviso del r eclamante, non s arebbe con figurabile l a violazione dell'art.1, comma 1, C.G.S..

La tesi è frutto di un evidente equivoco prospettico.

Ed invero, la qualità di t esserato è una sorta di c ondizione immanente alla persona, che può venire in rilievo in ogni manifestazione o attività della stessa, per il semplice fatto oggettivo che una condotta suscettibile di a pprezzamento da parte dell'ordinamento sportivo veng a posta in essere in quanto capace di c ompromettere il prestigio e la c redibilità del tesserato stesso e di r iflesso quelli della Federazione. Da questo punto di vista è indubitabile che i rapporti nel corso dei quali, secondo la norma citata, vanno o sservati i principi di lealtà, correttez za e probità vanno ritenuti riferibili

all'attività sportiva ogni qual volta essi siano capaci di interessare l'ordinamento sportivo per i loro riflessi in te rmini di etica, on està, affidabilità del sing olo te sserato e della lor o attitudine a lla compromissione dell'immagine dell'istituzione sportiva.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie vi era anche un indiscutibile nesso di continuità tra l'incarico conferito all'incolpato e un'attività oggettivamente strumentale allo svolgimento di quella sportiva, ossia la stipula zione di poliz ze a ssicurative a c opertura di e venti le sivi r iferibili a lla Federazione.

Il carattere oggettivamente strumentale dell'ufficio rispetto all'attività sportiva rende, come è chiaro, del tutto ir rilevante il tito lo in forza del quale la preposizione dell'incolpato all'incarico avvenne, s e qual e esp erto assicurativo o quale tesserato. Quel che è certo è che in o gni caso l'incolpato fosse un tesserato, vincolato ai doveri prima citati, e che l'incarico commessogli fosse conferente con lo svolgimento dell'attività sportiva della Federazione.

Sotto og ni pr ofilo de ve, pe rtanto, r itenersi inte grata la fa ttispecie disc iplinare a scritta all'incolpato con conse guente ri getto del re clamo e confe rma della delib erazione di primo g rado, anche in punto di entità della sanz ione, che peraltro non ha costituito ogg etto di specifica impugnazione e si rivela in ogni caso pienamente congrua rispetto alla condotta contestata.

P.Q.M.

La Corte di Giustiz ia Federale, respinge il ri corso e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado; ordina l'incameramento della tassa.

2. R ICORSO A I SENSI D ELL'ART. 22, C OMMA 3, C ODICE G IUSTIZIA SP ORTIVA DELLA A.S.D. NUOVA FILADELFIA

Con ricorso pe rvenuto il 26 giugno 2007, l'A.S. D. Nuova Filadelfia, nel la persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Tommaso Mancari, adiva la Corte Federale perché pronunciasse l'annulla mento della decisione della Commissione disciplinare del Comitato Regionale Ca labria – L.N.D. ritenuta vizia ta "per viola zione de i principi generali inde rogabili consistenti nel mancato esercizio della difesa e del contraddittorio" e perché "l'istruttoria è segnata da gravi irregolarità in violazione dell'art. 27, comma 4, del Codice di giustizia sportiva".

Antecedentemente al presente ricorso, il presidente dell'A.S.D. Nuova Filadelfia, con atto del 10.05.2007 aveva preannunciato ricorso avverso la medesima delibera della Commissione disciplinare con reclamo inoltrato alla Commissione d'Appello Federale, mediante telefax ed alle parti a mezzo raccomandata a.r..

La C.A.F. con decisione adottata con Comunicato Ufficiale n. 56/C del 30.5.2007, dichiarava inammissibile, ai sensi degli artt. 33, comma 2 e 34, comma 7 C.G.S. il reclamo proposto dalla A.S.D. Nuova Filadelfia in quanto la stessa pur avvalendosi del telefax per preannunciare il reclamo alla C.A.F., non utilizzava lo stesso mezzo (ovvero il telegramma unico ulteriore alternativo mezzo) per dare tempestiva notizia alle controparti.

La ricorrente A.S.D. Nuova Filadelfia si rivolgeva alla Corte Federale ai sensi dell'art. 22, comma 3 del C.G.S. (previgente) che facoltizza ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. ad investire la Corte Federale "in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell'Ordinamento federale".

Orbene, nel caso di specie non si versa nell'ipotesi di cui alla disposizione invocata dalla ricorrente in quanto l'Ordinamento federale offre altri strumenti di garanzia, del resto percorsi dalla società ricorrente la quale pretenderebbe, nell'occasione, ritenendosi ingiustamente colpita, di investire la Corte di un giudizio di merito in terza istanza.

Di qui l'inammissibilità del presente ricorso.

P.Q.M.

La Cort e di Giustiz ia Federale, dichia ra inam missibile il ricorso e c onseguentemente ordin a l'incameramento della tassa.

La Corte di Giustiz ia F ederale, nella composiz ione a Sez ioni Unite, co n la presenz a dei Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente Prof. Carlo ANGELICI - Componente Cons. Costantino SALVATORE - Componente Avv. Fabrizio HINNA DANESI - Componente Prof. Domenico PORPORA - Componente - Componente Prof. Mario SERIO Prof. Silvio TRAVERSA - Componente Avv. Mario ZOPPELLARI - Componente

Dott. Raimondo CATANIA - Rappresentante A.I.A.

ha adottato le decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

- 1. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A. *EX* ART . 3 3, COMMA 2, LETT. a) , CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €150.000,00 INF LITTA A SEGU ITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell'11.6.2007)
- 2. RICORSO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO *EX* ART. 33, COMMA 2, LET T. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZ IONE DELL'INIBIZIONE PER AN NI CINQUE INF LITTA A SEGU ITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 37 9 dell'11.6.2007)
- 3. RICORS O DE L S IG. AL EARDO DAL L'OGLIO *EX* ART. 33, COM MA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI SEI INF LITTA A S EGUITO DI DEF ERIMENTO D EL P ROCURATORE FEDERALE (Delibe ra della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 37 9 dell'11.6.2007)

Con atto del 24.11.2006, prot. n. 603/232pf/SP/ ma, il Procuratore Federale def eriva alla Commissione Discipl inare presso la Lega Naz ionale Professionisti i sigg.ri Enrico Prez iosi, Massimo D'Alma e Alea rdo Luciano Guido Dall' Oglio, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per " avere realizzato più condotte di distrazione" a i da nni de l Ca lcio Como S.p.A. in favore del G enoa C.F.C. S.p.A.; quest'ultima società er a, a sua volta, chiamata a rispondere p er responsabilità diretta, ex art. 2, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al Preziosi.

I fatti posti a base del deferimento, trascritti nell'atto medesimo, risultano dalla relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, datata 5.6.20 06, attinente al coinvolg imento dei sog getti, "con riguardo ad ipotesi di reato ravvisate dalla Procura della Repubblica di Como, in relazione al fallimento della società Calcio Como S.p.a. (RGNR 8159/04)".

In particolare, sulla scorta del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Como, in data 14.2.2006 - che ha disposto il giudizio i mmediato per Enrico Proeziosi, ascrivendo gli episodi di distrazione del patrimoni o sociale, realizzati tra il luglio del 2003 e l'agosto del 2004, attraverso operazioni di compravendita di calciatori, in danno del Calcio Como S.p.A. ed a beneficio del Genoa Cricket and Football Club S.p.A. - la Procura Federale, in un ambito più ampio di fattispecie, ha individuato cinque operazioni rilevanti ai fini disciplinari, e precisamente: a) il trasferimento dal Como al Genoa del calciatore Sasa Bjelanovic, in data 29/08/2003; b) la risoluzione degli accordi di partecipazione tra Como e Juventus per i calciatori Felice Piccolo e Alex Pederzoli, in data 11/07/2003; c) il trasferimento dal Genoa al Como del calciatore Aless andro Colasante, in data 12/01/2004; d) il trasferimento del calciatore e Daniele Gre gori dal Como al Genoa; e) il trasferimento dal Como al Genoa del calciatore Carlo Gervasoni, in data 16/08/2004.

Tali operazioni sarebbero state effettuate in conc orso con i Sigg .ri Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio e Massimo D'Alma, succ edutisi nel ruolo di Amminis tratori del Como Calcio S.p.A., all'epoca dei trasferimenti richiamati.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 379 dell'11.6.2006 l'adita Commissione Disciplinare ha inflitto:

- a En rico Prez iosi la s anzione dell'inibiz ione per un p eriodo di anni cinque, con p roposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria Figc;
- a Massimo D'Alma la sanzione dell'inibizione per un periodo di anni tre;
- ad Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio la sanzione dell'inibizione per mesi sei;
- alla società Genoa la sanzione dell'ammenda di € 150.000,00.

Avverso tale decisione interponevano tempestivo reclamo, avanti a questa Corte di Giustizia Federale, i sigg.ri Preziosi e Dall'Oglio, oltre alla società Genoa C.F.C., richiedendo l'annullamento della decisione impugnata ovvero, subordinatamente, la riduzione delle sanzioni inflitte.

I ri corsi - previ a loro riunione, per ra gioni di c onnessione e comunque perché aventi ad oggetto la medesima decisione - vengono in decisione all'odierna udienza, avanti alle Sezioni Unite della Corte, alla presenza dei legali delle parti e del rappresentante della Procura Federale, come da verbale.

In via p reliminare, an che rispetto alla disa mina della fondatez za dell'ecc ezione di prescrizione degli ille citi, solle vata nel c orso dell'odierna riunione d alla società Ge noa C.F.C., la

Corte deve proced ere all'esame delle censu re sv olte dalla difesa del Prez iosi nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare, relativamente al p rofilo seco ndo il quale essa s arebbe stata assunta, s econdo il reclam ante, senz a tene re in considerazione l'atto di deferimento della Procura Federale, né le difese dei deferiti, e sare bbe fondata esclusivamente su circostanz e emerse dalle spontanee dichiar azioni, rese in sede dibattimentale avanti alla medesima Commissione Disciplinare dal Dall'Oglio, con riferimento a fatti totalmente diversi da quelli dedotti nell'atto di deferimento e rispetto ai quali i deferiti erano stati chiamati a difendersi.

Il motivo di gravame appare fondato e meritevole di accoglimento.

Osserva la Corte, infatti, che nella decisione impi ugnata la Commissione Disciplinare, dopo aver dato preliminarmente atto che "i fatti posti a base del deferimento sono stati analiticamente descritti nell'atto di deferimento e possono essere così sinteticamente riassunti: il G.I.P. presso il Tribunale di Como disponeva il giudizio immediato del Sig. Enrico Preziosi, ascrivendogli episodi di distrazione, realizzati - tra il luglio del 2003 e l'agosto del 2004 - attraverso operazioni di compravendita di calciatori, ai danni del Como Calcio S.p.a. e a beneficio del Genoa Cricket and Football Club S.p.a." e d a vere quindi, c on c iò, de limitato l'ambito og gettivo de l giudizio a lla contestazione, e ffettuata ne i c onfronti de i so ggetti de feriti, de lla re alizzazione di ope razioni di mercato finalizzate a depaupera re il patrimonio del Como in favore di quello del Genoa (condotta individuata, peraltro, in cinque ben pre cisi fatti, relativi a trasferimenti att raverso i quali si sarebbe concretizzata l'attività definita di "distrazione"), prosegue osservando che, nell'ambito della propria attività de fensionale, "i deferiti hanno evidenziato ... l'infondatezza del deferimento, laddove le cessioni dei giocatori indicate non costituirebbero atti di distrazione del patrimonio sociale del Como Calcio e tantomeno rappresenterebbero una lesione dei canoni di lealtà, correttezza e probità che si assumerebbero violati", tentando di dimostrare, con un'ampia analisi delle sing ole operazioni contestate, il difetto di rilevanza disciplinare dei fatti contestati, sia singolarmente, sia considerati in modo unitario.

Pertanto, dalla gravata pronuncia si ricava che, in ra gione di quanto loro contestato nell'atto di incolpazione, i deferiti hanno sviluppato le proprie difese svol gendo argomentazioni e tesi circa la *ratio* sottesa ad o gni sing olo tras ferimento, che sa rebbe stato, seco ndo la Procur a Federale, strumento di distrazione del patrimonio sociale del Como Calcio S.p.a.

Tuttavia, da te ta li pr emesse, la pa rte motiva de ll'impugnata de liberazione a ppare sostanzialmente tr ascurare e c ontraddire le me desime: il Giudic e di pr ime c ure, inf atti, r eputa "raggiunta la prova della responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine alle contestazioni rispettivamente loro ascritte" essenzialmente sulla base dei fatti dichiarati in sede dibattimentale dal Dall'Oglio, "con riferimento ai rapporti intercorsi con il Preziosi, in occasione della cessione delle quote della società Como, in particolare agli accordi sottostanti le formali pattuizioni, e al ruolo dallo stesso Preziosi svolto nella gestione di tale società", tralasciando del tutto di considerare i fatti originariamente contestati ai de feriti, vale a dire g li episodi di distr azione del capitale sociale del Como, in precedenza descritti.

Siffatte nuove em ergenze probatorie sa rebbero sufficienti, secondo la Commissione Disciplinare, a dimostrare la fondatezza de gli addebiti mossi da lla Procura Fe derale a carico del Preziosi e de gli a ltri de feriti, a tteso c he "le dichiarazioni del deferito Dall'Oglio risultano ... assumere piena idoneità dimostrativa in relazione ai fatti di violazione disciplinare attribuiti ai deferiti e segnatamente al perdurante controllo esercitato dal Preziosi sul Calcio Como S.p.a.".

Tuttavia, questa Corte non può esimersi dal l'osservare che il postulato " *perdurante controllo esercitato dal Preziosi sul Calcio Como S.p.A*" non ha mai costituito violazion e disciplinare ascritta ai deferiti, ai quali sono stati invece originariamente contestati fatti diversi.

La motivaz ione adottata dall'Or gano di prim e cur e, prose guendo, afferma ch e " le riscontrate finalità di elusione e di aggiramento delle regole in tema di controllo e partecipazione azionaria di squadre di calcio che militano nella medesima categoria, acquisto e cessione di calciatori e, più in generale, atti di amministrazione e gestione a vantaggio di una società e in danno dell'altra.....integrano perfettamente, a giudizio della Commissione, di per sé, gli estremi della violazione contestata [distrazione del patrimonio sociale, punita a i sensi dell'art. 1 C.G.S.] tanto da far ritenere assorbite le specifiche contestazioni (di distrazione) desunte dalle imputazioni penali. Il deferimento per violazione dell'art. 1 C.G.S., proprio in ragione della natura sussidiaria di tale disposizione, rende dunque superfluo l'esame nel merito delle specifiche contestazioni tratte dai capi d'imputazione enunciati nel decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Como e richiamato nell'atto di deferimento".

In altre parole, la Commissione Disciplinare ha conosciuto di un de ferimento per violazione dell'art. 1 C.G.S., nor ma gener ale sotto cui l'Organo requirente ha sussunto le "condotte di distrazione ascritte ai Sigg.ri Preziosi, Dall'Oglio e D'Alma", ma, solo all'esito del dibattimento e senza che nel corso dello stesso la Procura F ederale operasse alcuna contestazione suppletiva ai deferiti, ha ravvisato la sussiste nza di circostanze di fatto diverse da que lle originariamente contestate, a nch'esse a strattamente costituenti ille cito disciplinare, ma specificamente tipizza te, queste, dall'art. 16 bis N.O.I.F..

Cosicché, r eputate r aggiunte le prove d ella c ommissione di f atti inte granti que st'ultimo illecito, i primi Giudic i hanno soprasseduto dall'esame della specifica materi a oggetto del deferimento, sulla quale i deferiti avevano evidentemente spiegato le proprie difese, e ha ritenuto gli stessi responsabili, seppure sulla base di condotte diverse, riconducibili a quelle astrattamente previste da lla citata norma (art. 16 *bis* N.O. I.F.), della violazione dei generalissimi doveri di cui all'art. 1, C.G.S.

In buona sostanz a, la Commissione Disciplinare ha sanz ionato i de feriti trascur ando completamente, a quanto è dat o ricavare dalla stessa parte motiva della gravata decisione, l'esame del merito delle contestaz ioni loro mosse; tralasciando di considerar e, di conseg uenza, le difese dagli stessi svolte in ordine ai fatti contestati; reputandoli, infine, re sponsabili di violazioni disciplinari basate su fattispecie e riconducibili a condotte non contestate nell'atto di deferimento. Inoltre, la Commissione medesima, a giudizio di questa Corte, è incorsa nell'errore di ricondurre la fattispecie ac certata (c ioè l' elusione e l' aggiramento de lle r egole i n te ma di c ontrollo e partecipazione azionaria delle squadre di calcio), tipizzata dall'art. 16 bis delle N.O.I.F., alla norma generale e sussidiaria di cui all'art. 1, C.G.S., c he, per al contrario e pe r definizione, si applica esclusivamente a lle c ondotte disc iplinarmente r ilevanti poste in e ssere dag li a ppartenenti all'ordinamento fede rale, qualora le stesse risultino prive di appos ito e specifico reg ime sanzionatorio

Alla luce di ciò, non può non evidenz iarsi come la de cisione gravata sia stata assunta sulla base di una sensibile *mutatio* dei fatti oggetto di deferimento, nonché in applicazione di una norma non riferibile al caso concreto.

Tale *modus operandi* appare a que sta Cor te lesivo de ll'inviolabile dir itto di dif esa de i deferiti e quindi, in ultima analisi, del fondamenta le principio del contraddittorio, della cui assoluta inderogabilità, anche in ambito di procedimento disciplinare, non è lecito dubitare, non solo alla

luce del principio costituzionale del giusto processo, ma anche in forza della specifica previsione contenuta nell'a rt. 33, comma 2, dello Statuto F .I.G.C., se condo la quale "le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa".

Giova, sul punto, richia mare la consolidata gi urisprudenza della Commi ssione d'Appello Federale, di cui questa Corte costituisce la naturale prosecuzione, nel sistema delineato dall'entrata in vigore dei nuovi Statuto e Codice di Giustizia Sportiva.

Costituisce punto fermo della giurisprudenza della C.A.F., infatti, il dato secondo il quale seppur la confi gurazione giuridica dei fatti conte stati, operata della Proc ura F ederale nell'atto di deferimento, non vinco li l'Organo giudicante nella decisione, que est'ultimo è competente a conoscere soltanto di tali fatti storici, siccome en ucleati nell'atto di incol pazione e delle eventuali violazioni disciplinari che essi comportino.

In altre pa role, al Procuratore Federale spetta di ricostruire i f atti in or dine a i qua li sono ipotizzabili il leciti disciplinari, laddove all'or gano giudicante è asse gnato dall'ordinamento i l compito di inquadrare la fattispecie con creta i n quella astrattamente prevista da una norma, individuando il precetto violato e la sanzione, che da esso discenda.

Non è, invece, consentito al g iudice di porr e a fondamento della propri a decisione fatti storici diversi da quelli contenuti nell'atto di deferimento, dovendosi rib adire che ciò " *che conta nell'atto di incolpazione è il fatto, inteso come evento materiale e naturalistico, e non già la qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma violata*" (C.U. n. 34/C s.s. 1999/2000 – Appello d ella F ratellanza Sport Sestrese; C.U. n. 28/C s. s. 1999/2000 – Appello dell'A.C. Arezzo e del Sig. Walter Sabatini).

Pertanto, seppur libero di ricondurre i fatti descritti dalla Procura F ederale alla norm a ritenuta applicabile, l'Or gano giudicante è vincolato a conoscer e soltanto degli accadimenti storici oggetto del deferimento.

Ne conse gue che, sulla base del defe rimento in esame, cui ha fatto s eguito l'avviso di convocazione delle parti, con asse gnazione dei c onseguenti termini a difesa, pienament e utilizzati dalle parti, la Commiss ione Disciplinare avr ebbe dovuto prender e co gnizione e g iudicare d ei comportamenti postulati come antidoverosi desc ritti nel capo d'incolpaz ione; balza all'evidenz a, peraltro, che in esso manchi qualsivoglia riferimento, circostanza e contestazione relativa a possibili violazioni dell'art. 16 bis N.O.I.F..

In conclusione, av endo la Commissione Disciplinare non solo avuto cog nizione, ma addirittura fondato la propria decisione su fatti diversi rispetto a quelli dei quali i deferiti erano stati chiamati a rispondere, la decisione promanata dal procedimento di primo grado viola il principio del contraddittorio, inteso nella sua più ampia ed onnicomprensiva portat a, e, quindi, deve essere annullata ai sensi dell'a rt. 37, comma 4, C.G.S. - norma che, va det to per inciso, riproduce pedissequamente, sul punto che qui interessa, qu ella contenuta nell'art. 33 dell'ante vi gente Codice di Giustiz ia Sport iva, ciò esimendo la Corte da ogni disamina rela tiva all'applicabilità all a fattispecie della v ecchia o della nuova disciplina codicistica - con n ecessità di rinviare il g iudizio alla Commissione Disci plinare Nazionale, af finché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio.

La p ronuncia di inte grale annullamento della decisione grav ata, con ri nvio pienamente devolutivo, e quindi dell'intera materia, alla Commissione Disciplinare Nazionale, esime questa Corte dall'esame dagli ulteriori motivi di gravame svolti dai reclamanti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale, riuniti i r icorsi, accoglie i r icorsi come so pra riuniti e, per l'effetto, annulla, a nor ma dell'art. 37, comma 4, C.G.S., la decisione impug nata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale perché provveda ad un nuovo esam e del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio. Ordina la restituzione delle tasse versate.

IL PRESIDENTE (Prof. Piero Sandulli)

Pubblicato in Roma il 1 agosto 2007

IL SEGRETARIO (Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE (Dott. Giancarlo Abete)